

29. ARCHIVI STORICI *ON-LINE* DEI QUOTIDIANI: ACCOGLIMENTO DELL'OPPOSIZIONE DELL'INTERESSATO ALLA REPERIBILITÀ DELLE PROPRIE GENERALITÀ ATTRAVERSO I MOTORI DI RICERCA (*)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visti gli interpelli preventivi ex artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, 196) inviati a Google Inc. e Rcs Quotidiani S.p.A. con i quali XY, in relazione alla pubblicazione nella sezione del sito Internet dedicata all'archivio storico del quotidiano "Il Corriere della Sera" di un articolo del KW dal titolo "WZ", che contiene dati personali che lo riguardano e che è attualmente reperibile anche mediante il motore di ricerca "www.google.it", ha chiesto "di mettere in atto ogni più opportuno accorgimento (cancellazione della notizia oppure trasformazione della stessa in forma anonima oppure blocco elettronico della stessa) affinché chiunque, via internet, faccia una ricerca nominativa" relativa alla sua persona, attraverso il motore di ricerca, non acceda direttamente ai dati personali che lo riguardano contenuti nel citato articolo;

Visto il ricorso presentato il 21 luglio 2008 nei confronti di Google Inc. e di Rcs Quotidiani S.p.A., in qualità di editore del sito Internet "www.corriere.it", con il quale XY, non avendo ricevuto un idoneo riscontro, ha ribadito le precedenti richieste rilevando che, a suo avviso, la riproposizione on-line, a QJ anni di distanza, dell'articolo in questione —nel quale si narra del suo arresto nell'ambito di un'ampia inchiesta giudiziaria relativa a episodi di concussione e corruzione in ambito militare— sarebbe illecita, non rispondendo più "ai requisiti di attualità, essenzialità ed interesse pubblico" e sarebbe "in contrasto con il cd. diritto all'oblio"; tale riproposizione sarebbe inoltre lesiva della sua reputazione e dignità, non tenendosi conto del fatto che "dalla vicenda de qua ad oggi sono trascorsi ben QJ anni durante i quali il ricorrente si è ricostruito una nuova vita" e che l'articolo "riflette un'immagine del ricorrente non più corrispon-

(*) [doc. *web* n. 1583162]

dente con il suo attuale modo di essere e ne mette a rischio la presente e rinnovata dimensione sociale”; rilevato che, con il ricorso, il ricorrente ha chiesto anche di porre a carico delle controparti le spese sostenute per il procedimento;

Visti gli ulteriori atti d’ufficio e, in particolare, la nota del 28 luglio 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell’art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell’interessato, nonché la nota del 3 novembre 2008 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell’art. 149, comma 7, del Codice;

Vista la memoria datata 16 settembre 2008 con la quale Google Inc. (rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Berliri e Massimiliano Masnada), nel richiamare un riscontro fornito al ricorrente prima della presentazione del ricorso e dopo aver eccepito la sua inammissibilità poiché “al trattamento di dati personali per mezzo di copie cache con cui Google mette a disposizione degli utenti le pagine web indicizzate contenenti parole chiave utilizzate nella ricerca, non si applica la legge italiana”, avendo il titolare del trattamento sede negli Usa, ha comunque illustrato le modalità di funzionamento del sistema di scansione utilizzato da Google; rilevato che la società ha precisato che è possibile escludere pagine web di siti sorgente ancora disponibili in rete dall’indicizzazione automaticamente operata dai propri crawler esclusivamente con la collaborazione dei webmaster dei medesimi siti sorgente e che, quindi, “nel caso specifico, solo rimuovendo dall’archivio storico del sito www.corriere.it la pagina web cui” il ricorrente “fa riferimento o inserendo un codice (`robot.txt`) che impedisca al crawler di Google di selezionare automaticamente la pagina, potrà essere definitivamente impedita l’indicizzazione della stessa da parte di Google”;

Viste le memorie del 17 e del 22 settembre 2008 con le quali Rcs Quotidiani S.p.A. ha negato di poter dar corso alle richieste del ricorrente, sostenendo che il trattamento effettuato è lecito; secondo la resistente, la richiesta di cancellazione dei dati non può essere accolta facendo riferimento a un articolo (che peraltro “riferiva di fatti veri”) contenuto nell’archivio storico del quotidiano che, “per assolvere alla sua funzione, deve contenere tutti gli articoli pubblicati su tutte le edizioni” e non potrebbe subire alcuna “amputazione” a pena di perdere tale carattere di storicità e di completezza; il trattamento sarebbe lecito anche perché è effet-

tuato, allo stato, non per finalità giornalistiche (come all'atto della sua pubblicazione o nel caso di una "nuova pubblicazione" nell'ambito di una "nuova iniziativa giornalistica"), ma "a fini documentaristici, nell'ambito di un archivio reso liberamente consultabile con lo strumento più rapido ed agevole, la rete internet, e attraverso i meccanismi di recupero del dato più diffusi, i motori di ricerca" e nel rispetto peraltro delle specifiche disposizioni poste con riferimento al trattamento di dati effettuato per scopi storici; sempre ad avviso della resistente, il trattamento non sarebbe altresì lesivo tenuto conto che "la particolarità della fonte, cioè la collezione dei numeri del periodico già pubblicati, rende immediatamente evidente a chiunque giunga alla notizia, la data della sua pubblicazione sul quotidiano, fugando ogni dubbio sul fatto che si tratta di vicenda passata, più o meno remota. L'utente, inoltre, può autonomamente comprenderne la eventuale inattualità, apprezzandone invece il valore di documento storico, con le sue potenzialità, ma anche i suoi limiti, in termini di informazione"; rilevato che, con riferimento al caso di specie, la resistente ha altresì considerato che l'articolo oggetto del ricorso fa riferimento a un fatto "dotato di rilevante interesse pubblico; interesse che non è affatto detto che sia oggi del tutto scemato" e contiene comunque dati che non "appartengono esclusivamente alla vita privata dell'interessato", quale la circostanza del suo arresto;

Vista la nota datata 17 settembre 2008 con la quale il ricorrente ha ribadito le proprie richieste rilevando che se è vero che "l'archivio storico della R.c.s. deve conservare memoria delle notizie accadute nel tempo", sarebbe altresì necessario che "dopo un congruo periodo di tempo (...) la pagina, al limite" possa essere "accessibile solo dall'indirizzo principale (appunto www.corriere.it) e non dai singoli motori di ricerca";

Vista la nota fatta pervenire via fax il 17 novembre 2008 con la quale R.c.s. Quotidiani S.p.A. ha richiamato le precedenti argomentazioni e, in ordine alle considerazioni del ricorrente relative all'accessibilità dell'articolo per il tramite del motore di ricerca, ha rilevato che "la legittimità della conservazione del dato e della sua libera fruizione (...) non può che implicare necessariamente la possibilità di porre al servizio della ricerca tutti i mezzi che la tecnica informatica permette di utilizzare"; ciò, a maggior ragione quando il dato in questione è contenuto nell'"archivio storico documentaristico del Corriere della Sera";

Vista la memoria del 17 novembre 2008 con la quale Google Inc. ha ribadito di ritenere inammissibile il ricorso proposto nei propri confronti, precisando che l'attività di trattamento posta in essere dalla società è "interamente gestita attraverso i suoi server che (...) sono localizzati presso la sede del titolare in Usa", e ha ulteriormente illustrato le modalità di funzionamento del proprio motore di ricerca;

Ritenuta di dover dichiarare inammissibile il ricorso proposto nei confronti di Google Inc. dal momento che la società resistente non risulta stabilita nel territorio di un paese appartenente all'Unione europea e che la stessa ha dichiarato di effettuare il trattamento dei dati esclusivamente attraverso i server localizzati in tale paese terzo (cfr. art. 5, commi 1 e 2, del Codice);

Rilevato, in ordine al merito del ricorso proposto nei confronti di Rcs Quotidiani S.p.A., che, al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero —e con essa anche l'esercizio della libera ricerca storica e del diritto allo studio e all'informazione—, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per tali finalità, confermando la loro liceità, anche laddove si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e s. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice, nonché artt. 1, comma 1, e 3, comma 1, codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici, pubblicato in G. U. 5 aprile 2001, n. 80);

Rilevato che il trattamento dei dati personali del ricorrente cui fa riferimento l'odierno ricorso, a suo tempo effettuato in modo lecito per finalità giornalistiche nel rispetto del principio dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, rientra ora, attraverso la riproposizione dei medesimi dati nell'articolo pubblicato quale parte integrante dell'archivio storico del quotidiano reso disponibile on-line sul sito Internet dell'editore resistente, tra i trattamenti effettuati al fine di concretizzare e favorire la libera manifestazione del pensiero e, in particolare, la libertà di ricerca, cronaca e critica storica; rilevato che, alla luce di ciò, l'attuale trattamento può essere effettuato senza il consenso degli interessati (cfr. art. 136 e s. del Codice), è compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati e può essere effettuato in termini generali anche oltre il periodo di tempo necessario per conse-

guire tali diversi scopi (cfr. art. 99 del Codice);

Rilevato che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, lett. b), del Codice, ogni interessato ha diritto di chiedere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali che lo riguardano qualora gli stessi siano trattati in violazione di legge, ovvero nel caso in cui la loro conservazione non sia necessaria in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati;

Rilevato che, nel caso in esame, alla luce delle citate disposizioni normative, il trattamento di dati personali relativi all'interessato effettuato mediante la riproposizione on-line, sul sito Internet dell'editore resistente, dell'articolo che li contiene quale parte integrante dell'archivio storico del quotidiano non risulta in termini generali illecito, essendo riferito ad una notizia relativa a un fatto vero, non contestato dalle parti e di interesse pubblico e ciò, tanto al tempo della sua iniziale pubblicazione sull'edizione cartacea del quotidiano, quanto attualmente, soprattutto per chi opera una ricerca relativa alle vicende giudiziarie in questione; ritenuto pertanto di dover dichiarare, nel caso di specie, stante anche la liceità dell'originaria pubblicazione, infondata la richiesta del ricorrente volta a ottenere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali che lo riguardano contenuti nel citato articolo;

Rilevato tuttavia che vanno separatamente considerati i motivi legittimi di opposizione sostanzialmente argomentati dall'interessato, il quale ha rappresentato legittimamente la propria aspirazione affinché sulla rete Internet, per mezzo delle "scansioni" operate automaticamente dai motori di ricerca esterni al sito dell'editore resistente, non resti associata perennemente al proprio nominativo la notizia oggetto dell'articolo pubblicato sul Corriere della sera nel KW; ciò pur nell'ipotesi che la stessa permanga nell'archivio storico conservato e diffuso dall'editore resistente mediante il proprio sito Internet e quindi possa essere rinvenuta da coloro che la cerchino direttamente nell'archivio del giornale mediante il motore di ricerca interno a tale sito, avendone magari una pur vaga conoscenza;

Ritenuto che tali motivi di opposizione appaiono meritevoli di tutela, tenuto conto delle peculiarità del funzionamento della rete Internet che può comportare la diffusione di un gran numero di dati personali riferiti a un medesimo interessato e relativi a vicende anche risalenti

nel tempo –e dalle quali gli interessati stessi hanno cercato di allontanarsi, intraprendendo nuovi percorsi di vita personale e sociale– che però, per mezzo della rappresentazione istantanea e cumulativa derivante dai risultati delle ricerche operate mediante i motori di ricerca, rischiano di riverberare comunque per un tempo indeterminato i propri effetti sugli interessati come se tali vicende fossero sempre attuali; ciò, tanto più considerando che il successivo utilizzo degli esiti delle ricerche effettuate sulla rete Internet mediante i motori di ricerca può avvenire per le finalità più diverse e non sempre per finalità di ricerca storica in senso proprio;

Ritenuto che, tenuto anche conto del tempo trascorso dalla vicenda oggetto dell'articolo cui si riferisce l'odierno ricorso, una perenne associazione al ricorrente della stessa, nei termini predetti, comporta un sacrificio sproporzionato dei suoi diritti (cfr. art. 2, comma 1, del Codice); ritenuto pertanto di dover dichiarare, nel caso di specie, parzialmente fondato il ricorso e di dover indicare, quale misura a tutela dei diritti dell'interessato, che la pagina web che contiene i dati personali del ricorrente oggetto del ricorso sia tecnicamente sottratta, all'atto della ricerca del nominativo del ricorrente, alla diretta individuabilità tramite i più diffusi motori di ricerca esterni, pur restando inalterata nel contesto dell'archivio consultabile telematicamente accedendo all'indirizzo web dell'editore resistente;

Rilevato che, alla luce dell'attuale meccanismo di funzionamento dei motori di ricerca standard, intendendo con ciò quelli a maggiore diffusione, la raccolta delle informazioni sulle pagine disponibili nel world wide web (fase di grabbing) è influenzabile dal solo amministratore di un sito web sorgente per il tramite della compilazione del file robots.txt, previsto dal "Robots Exclusion Protocol", o tramite l'uso dei "Robots Meta tag", secondo convenzioni concordate nella comunità Internet (avendo presente comunque come tali accorgimenti non siano immediatamente efficaci rispetto a contenuti già indicizzati da parte dei motori di ricerca Internet, la cui rimozione potrà avvenire secondo le modalità da ciascuno di questi previste);

Rilevato comunque che l'Autorità si riserva di avviare sul tema un eventuale autonomo procedimento nell'ambito del quale, anche attraverso il coinvolgimento delle istituzioni e dei soggetti allo stesso interessati (ordine dei giornalisti, associazioni rappresentative degli editori, gestori di motori di ricerca, ecc.), potranno essere valutate le molteplici implicazioni che la diffusione mediante la rete Internet di vasti archivi contenenti dati personali, seppur lecita e

di indiscusso interesse e valore, comporta per i soggetti cui gli stessi si riferiscono e per i loro diritti;

Ritenuto allo stato di dover ordinare, ai sensi dell'art. 150, comma 2, del Codice, a R.c.s. quotidiani S.p.A. di adottare, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, ogni misura tecnicamente idonea ad evitare che le generalità del ricorrente contenute nell'articolo oggetto del ricorso siano rinvenibili direttamente attraverso l'utilizzo dei comuni motori di ricerca esterni al proprio sito Internet (anche, ad esempio, mediante predisposizione di distinte versioni o di differenti modalità di presentazione delle pagine web interessate a seconda dello strumento di ricerca utilizzato dagli utenti —motori di ricerca Internet o funzioni di ricerca interne al sito— o con modalità che l'Autorità si riserva, ove del caso, di valutare ai sensi dell'art. 150, comma 5, del Codice) e di dare conferma dell'avvenuto adempimento al ricorrente e a questa Autorità entro il medesimo termine;

Ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti;

Visti gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

- a) dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti di Google Inc.;
- b) dichiara infondate le richieste del ricorrente volte a ottenere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali che lo riguardano contenuti nell'articolo oggetto del ricorso;
- c) dichiara parzialmente fondato il ricorso in ordine all'opposizione manifestata dal ricorrente e ordina, quale misura a tutela dell'interessato ai sensi dell'art. 150, comma 2, del Codice, a R.c.s. quotidiani S.p.A. di adottare, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, ogni misura tecnicamente idonea ad evitare che i dati personali del ricorrente contenuti nell'articolo oggetto del ricorso siano rinvenibili direttamente attraverso l'utilizzo dei comuni motori di ricerca esterni al proprio sito

Internet e di dare conferma dell'avvenuto adempimento al ricorrente e a questa Autorità entro il medesimo termine;

d) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 11 dicembre 2008

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

30. PRESCRIZIONI AI TITOLARI DI BANCHE DATI COSTITUITE SULLA BASE DI ELENCHI TELEFONICI FORMATI PRIMA DEL 1° AGOSTO 2005 A SEGUITO DELLA DEROGA INTRODotta DALL'ART. 44 D.L. N. 207/2008 (*)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del cons. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito “Codice”);

Visto l'art. 129, comma 2, del Codice che, in attuazione della disciplina comunitaria e, in particolare, della direttiva 2002/58/Ce, ha individuato nella “mera ricerca dell'abbonato per comunicazioni interpersonali” la finalità primaria degli elenchi telefonici realizzati in qualunque forma;

Considerato che tale disposizione ribadisce che il trattamento dei dati inseriti negli elenchi, se realizzato per fini ulteriori tra cui rientrano quelli pubblicitari, promozionali o commerciali, è lecito solo se è effettuato con il consenso espresso liberamente e specificamente dagli interessati, documentato per iscritto e previa informativa;

Visto il provvedimento del 15 luglio 2004 (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1032381) con il quale l'Autorità ha individuato le modalità di inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali relativi agli abbonati e agli acquirenti del traffico prepagato negli elenchi telefonici “alfabetici” del servizio universale, realizzati in qualsiasi forma, in rapporto alle diverse finalità sopraindicate, anche in rapporto all'informativa;

Visto il provvedimento del 14 luglio 2005 (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1151640) con il quale l'Autorità ha individuato procedure semplificate per la redazione e l'utilizzo degli elenchi organizzati per categorie merceologiche/professionali (cd. elenchi “categorici”);

Rilevato che la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede la possibilità di utilizzare, per attività di carattere promozionale, pubblicitario o commerciale, alcune categorie di dati e, in particolare: a) quelli presenti negli elenchi cd. “alfabetici” per i quali l'interessato ha

(*) Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2009, n. 66 [doc. web n. 1598808], in inglese [doc. web n. 1613568]

manifestato il proprio consenso (Prov. 15 luglio 2004 cit.); b) quelli presenti negli elenchi cd. “categorici” (Prov. 14 luglio 2005 cit.); c) quelli presenti nelle banche dati costituite utilizzando anche dati estratti da elenchi telefonici formati precedentemente al 1° agosto 2005, sempre che il titolare del trattamento sia in grado di dimostrare di aver fornito effettivamente, prima di tale data, l’informativa agli interessati ai sensi dell’art. 13 del Codice;

Rilevato che resta impregiudicato quanto previsto dall’art. 130 del Codice riguardo alle attività promozionali effettuate attraverso sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore, per le quali è sempre necessario il consenso espresso dell’interessato;

Visto l’art. 44, comma 1-*bis* del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2009, n. 14 (in G.U. n. 28L del 28 febbraio 2009), che ha stabilito che i dati personali presenti nelle banche dati costituite sulla base di elenchi telefonici pubblici formati prima del 1° agosto 2005 sono lecitamente utilizzabili per fini promozionali sino al 31 dicembre 2009, anche in deroga agli articoli 13 e 23 del Codice, dai soli titolari del trattamento che hanno provveduto a costituire dette banche dati prima del 1° agosto 2005;

Considerato che la predetta previsione ha introdotto una deroga temporanea ai principi generali della vigente disciplina sopra richiamata che, in quanto tale, cessa alla scadenza del 31 dicembre 2009 e non istituisce, invece, un regime speciale applicabile anche successivamente a tale data;

Considerato che la deroga in questione è subordinata al contemporaneo verificarsi di due condizioni, ossia che le banche dati siano state costituite prima del 1° agosto 2005 e che i dati in esse presenti vengano utilizzati per finalità promozionali esclusivamente dagli stessi titolari che le hanno a suo tempo costituite;

Considerato che la stessa deroga ha posto quindi un vincolo di finalità e un vincolo di carattere temporale nell’utilizzo delle predette banche dati, rappresentato dallo svolgimento di attività di carattere promozionale sino al 31 dicembre 2009 e che, quindi, i dati personali presenti nelle predette banche dati non possono essere utilizzati, in vigenza del regime derogatorio, per finalità ulteriori e al di fuori dell’ambito temporale di operatività della deroga;

Ritenuto, pertanto, che rendere una informativa e acquisire un consenso, nel predetto periodo, finalizzati alla costituzione di una banca dati da utilizzare per attività promozionali anche in data

successiva al 31 dicembre 2009, costituisce una attività ulteriore rispetto ai vincoli di finalità e di ordine temporale indicati nella norma derogatoria e transitoria;

Considerato, inoltre, che l'informativa, ove resa agli interessati nel corso del predetto periodo, non renderebbe lecita la costituzione di una banca dati utilizzabile per attività di carattere promozionale, come avveniva anteriormente al 1° agosto 2005;

Considerato, poi, in ragione del predetto vincolo di finalità introdotto per il periodo transitorio, che il consenso, anche laddove fosse acquisito in vigenza della deroga, non rileverebbe in alcun modo per lo svolgimento di attività promozionali o per lo svolgimento di altre attività per le quali è necessario acquisirlo, anche in data successiva al 31 dicembre 2009;

Considerato, dunque, che una banca dati potrebbe essere utilizzata per attività promozionali, successivamente al 31 dicembre 2009, solo se formata nel rispetto della disciplina ordinaria, atteso che la disciplina derogatoria e transitoria cessa alla predetta data e, come già rilevato, costituisce una deroga di carattere temporaneo alla disciplina generale e non istituisce un regime speciale applicabile anche successivamente alla scadenza indicata;

Considerato inoltre che, in ragione di quanto detto, i dati personali presenti nelle banche dati considerate dalla norma derogatoria e transitoria, non possono essere ceduti, a qualunque titolo, a terzi;

Considerato che, in relazione all'attuale utilizzo delle predette banche dati per finalità promozionali, resta comunque impregiudicata la disciplina generale prevista dal Codice e, in particolare, quella relativa ai diritti degli interessati; e che, pertanto, le predette banche dati non possono contenere i dati degli interessati che, nel corso del tempo, abbiano esercitato il diritto di opposizione ai sensi dell'art. 7 del Codice;

Ritenuta la necessità di prescrivere ai titolari del trattamento, ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. b) e art. 154, comma 1, lett. c) del Codice, le misure necessarie per rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti, anche in considerazione delle recenti modifiche normative; Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 162, comma 2-*ter* del Codice, in caso di inosservanza del presente provvedimento prescrittivo, è applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro;

Tenuto conto, inoltre, che, ai sensi dell'art. 164-bis, comma 2, del Codice, in caso di più viola-

zioni di un'unica o di più disposizioni relative a violazioni amministrative, commesse anche in tempi diversi in relazione a banche di dati di particolare rilevanza o dimensioni, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquantamila euro a trecentomila euro; Tenuto conto, infine, che ai sensi dell'art. 168 del Codice, chiunque, in comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice, prescrive a tutti i titolari del trattamento che siano in possesso di banche dati costituite sulla base di elenchi telefonici pubblici formati prima del 1° agosto 2005 e che intendano utilizzarle per fini promozionali avvalendosi della deroga introdotta dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le seguenti misure necessarie per rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti:

- a) documentare in modo adeguato l'avvenuta costituzione della banca dati prima del 1° agosto 2005 e conservare la relativa documentazione presso la sede legale del titolare;
- b) trattare direttamente i dati personali presenti nelle banche dati oggetto del presente provvedimento, senza possibilità di cederli, a qualunque titolo, a terzi;
- c) specificare, in occasione di ogni contatto con gli interessati, chi rivesta la qualifica di titolare del trattamento dei dati, anche nel caso in cui questi operi per conto di terzi e fare presente agli interessati stessi che hanno il diritto di opporsi ai sensi dell'art. 7 del Codice;
- d) registrare in via immediata l'eventuale opposizione dell'interessato al trattamento dei suoi dati personali effettuato dal titolare (art. 7, comma 4, del Codice), con effetto anche nei confronti dei terzi per conto dei quali questo operi, anche qualora ciò

avvenga telefonicamente, e fornire altresì all'interessato l'identificativo dell'operatore o dell'operazione compiuta;

e) utilizzare i dati personali presenti nelle banche dati di cui alla lett. a) esclusivamente per finalità promozionali e sino al 31 dicembre 2009, non potendo i titolari rendere un'informativa agli interessati e richiedere agli stessi un consenso per l'uso dei loro dati per attività di carattere promozionale da effettuare in data successiva al 31 dicembre 2009;

f) comunicare al Garante, entro quindici giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento, di essere in possesso di banche dati costituite anteriormente al 1° agosto 2005 che si intendono utilizzare per attività promozionali fino al 31 dicembre 2009, chiarendo se il trattamento dei dati personali venga effettuato anche per conto di terzi.

Si dispone la trasmissione di copia del presente provvedimento al Ministero della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2009

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Patroni Griffi

31. TRASPORTO PUBBLICO: GEOLOCALIZZAZIONE E SICUREZZA DEI PASSEGGERI (*)**IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminata la richiesta di verifica preliminare presentata da Air Pullman S.p.A. ai sensi dell'art. 17 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Visti gli atti d'ufficio;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO**1. TRATTAMENTO DI DATI MEDIANTE SISTEMI DI LOCALIZZAZIONE SATELLITARE E DI SISTEMI DI REGISTRAZIONE DI EVENTI DI GUIDA**

1.1. Air Pullman S.p.A., società che gestisce linee di trasporto pubblico, ha presentato una richiesta di verifica preliminare ai sensi dell'art. 17 del Codice, relativa al trattamento di dati personali dei conducenti dei veicoli in dotazione –nonché di quelli a disposizione delle società controllate “Air Pullman Noleggi s.r.l.” e “Saco s.r.l.”– conseguente all'utilizzo di un sistema satellitare di localizzazione basato su tecnologia Gps (Global Positioning System). Tale sistema, comprensivo della gestione di una banca dati e del portale messi a disposizione della società di trasporto, verrebbe fornito da Digigroup s.r.l. (di seguito, denominata “fornitore del servizio”).

Unitamente ai trattamenti effettuati mediante il sistema, la cui installazione è presupposto per partecipare a gare relative all'affidamento di servizi di trasporto pubblico locale, verrebbero trattate, con l'ausilio del fornitore del servizio, ulteriori informazioni relative allo “stile di guida” del conducente e ad alcuni parametri (quali la pressione nei serbatoi freni a inizio e fine frenata e la velocità del veicolo, anche durante la frenata) rilevati in occasione di eventuali sinistri mediante

(*) [doc. *web* n. 1531604]

un dispositivo di registrazione e trasmissione dei dati (“event data recorder”, denominato dalla società “black box”).

Nel complesso, la società sarebbe in grado di:

- a) localizzare geograficamente i propri veicoli su una mappa cartografica e di conoscerne velocità e direzione;
- b) verificare l’osservanza, da parte dei conducenti, della normativa in tema di circolazione stradale e delle prescrizioni aziendali;
- c) valutare la sicurezza e il “comfort” della condotta di guida degli autisti;
- d) analizzare il consumo di carburante (e l’efficienza energetica) nella fase di marcia;
- e) ricostruire la dinamica di eventuali sinistri;
- f) riscontrare anomalie tecnico-meccaniche dei veicoli.

1.2. Secondo quanto prospettato dalla società, il trattamento di dati personali riferiti ai conducenti per mezzo di un codice identificativo appositamente cifrato, associati a quelli necessari per la localizzazione del veicolo (posizione in tempo reale del veicolo, data e ora di transito, velocità sostenuta e direzione percorsa), servirebbe a “garantire la sicurezza dei passeggeri e del mezzo rintracciandone sul percorso la posizione, per ogni necessità di intervento che assicuri l’espletamento del servizio a favore dei passeggeri e la possibilità di assistenza ai medesimi” (cfr. richiesta di verifica preliminare, p. 4).

Le predette informazioni, acquisite automaticamente dal sistema di bordo secondo criteri concordati previamente con il fornitore del servizio (all’accensione e allo spegnimento del veicolo; ogni cinque minuti con veicolo fermo o in movimento; ogni cinque km con veicolo in movimento; all’inizio e al termine di ogni fermata: cfr. allegato A alla menzionata richiesta), confluirebbero in una banca dati gestita dal fornitore medesimo.

Gli stessi dati, unitamente al servizio per la loro elaborazione (come, ad esempio, il tracciato del percorso effettuato), sarebbero resi fruibili all’azienda dal fornitore attraverso un portale ad accesso riservato, denominato “i-Nets” (cfr. richiesta di verifica preliminare, cit., p. 6); non verrebbero trattati, comunque, dati personali relativi ai passeggeri trasportati (cfr. richiesta di verifica preliminare, cit., p. 3).

1.3. Con riferimento alle funzionalità correlate alla sicurezza stradale e al consumo energetico,

la società intende acquisire i dati identificativi dei conducenti associati a informazioni relative alle loro “condotte di guida”. Le informazioni (riferite, in particolare, ai tempi di permanenza oltre il numero massimo di giri motore consentito, al superamento delle velocità massime, al “comfort di guida” durante la marcia e in sede di frenata e al consumo energetico connesso all'utilizzo dell'acceleratore) sarebbero trattate solo in forma di indici medi e non sulla base di dati analitici.

Le medesime informazioni sarebbero utilizzate esclusivamente per finalità connesse al “rispetto delle prescrizioni normative di marcia su strada pubblica” (cfr. richiesta di verifica preliminare cit., p. 4) e alla corresponsione di trattamenti economici premianti a beneficio dei lavoratori che conformino il proprio stile di guida agli standard della società (in coerenza con la politica di incentivazione da essa portata avanti, che “formerebbe oggetto di negoziazione a livello aziendale”: cfr. verbale di incontro del 31 marzo 2008). Anche le informazioni in questione confluirebbero all'interno di una banca dati fruibile dall'azienda per mezzo del portale “i-Nets”.

1.4. La sicurezza dei dati personali sarebbe monitorata e implementata costantemente mediante accorgimenti tecnici atti a garantire la loro protezione (cfr. richiesta di verifica preliminare, cit., p. 9). In particolare, l'accesso al portale “i-Nets” —e, conseguentemente, a tutte le informazioni ivi contenute— verrebbe consentito esclusivamente previo inserimento di una password associata a un identificativo utente (“UserId”), in funzione del profilo di autorizzazione predefinito con il fornitore.

2. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, LOCALIZZAZIONE E REGISTRAZIONE DELLA CONDOTTA DI GUIDA

Con esclusione delle funzionalità del sistema utilizzato dalla società per la telediagnostica del veicolo (punto 1.1. lett. f), in relazione al quale la società ha dichiarato che verranno trattate informazioni riconducibili non agli autisti, ma al solo veicolo: cfr. verbale di riunione, cit.), il caso sottoposto a verifica preliminare riguarda un trattamento di dati personali riferiti ai conducenti, con particolare riferimento alla localizzazione.

I dati relativi all'ubicazione dei veicoli, infatti, se associati a codici identificativi dei conducenti, costituiscono anche informazioni personali riconducibili agli interessati (art. 4, comma 1,